



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2025.0007231 del 09/05/2025

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 112 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Guida alla selezione dei DPI respiratori per lavori con esposizione all'amianto”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Bontempi, Garavaglia, Baffi, Zamperini, Mazzoleni, Bulbarelli, Cacucci, Bestetti, Schiavi, Mangiarotti)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **III** e **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 112

di iniziativa dei Consiglieri: Bontempi, Garavaglia, Baffi, Zamperini, Mazzoleni, Bulbarelli, Cacucci, Bestetti, Mangiarotti, Schiavi

—
"Guida alla selezione dei DPI respiratori per lavori con esposizione all'amianto"
—

PRESENTATO IL 30/04/2025

ASSEGNATO IN DATA 09/05/2025

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **IV**

CONSULTIVE **III - I**

Relazione illustrativa

La presente legge mira ad istituire in Regione Lombardia un chiaro riferimento sui mezzi di protezione personale, detti anche dispositivi di protezione individuale (DPI) per la difesa a tutela delle vie respiratorie, per gli operatori che svolgono mansioni a contatto con manufatti contenenti amianto e derivati.

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente provvedimento si applicano a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali: manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti e bonifica delle aree interessate.

Il numero di casi di malattie professionali legate all'esposizione all'asbesto, riconosciute dall'Inail nel periodo 2020-2023, è sostanzialmente stabile, senza evidenti segnali di calo nel tempo. In media, ogni anno il 40% dei lavoratori colpiti da queste patologie (circa 501 persone) muore a causa della malattia. Nel triennio 2019-2021, la media annua dei lavoratori a cui viene riconosciuta la malattia professionale asbesto correlata è pari a 1.404 con un tasso di mortalità che negli ultimi anni sale al 44% (in media 614 decessi l'anno). La Lombardia è per numero di casi la prima regione d'Italia.

La Direttiva Europea 2023/26685, del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo, approvata il 22/11/23, modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e definisce i nuovi obiettivi per gli Stati Membri. Le nuove disposizioni, oltre ad abbassare il limite di esposizione per l'amianto di 10 volte, portandolo a 0,01 fibre per centimetro cubo d'aria (f/cm^3), prevedono anche misure preventive e protettive rafforzate, come l'ottenimento di permessi speciali, da parte del personale autorizzato, per la rimozione dell'amianto e la verifica della presenza dello stesso negli edifici più vecchi prima di iniziare i lavori di demolizione o manutenzione.

Le principali misure da adottare sono:

- Riduzione del valore limite di esposizione professionale (VLEP) all'amianto, che passa da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo d'aria (f/cm^3), calcolato come media ponderata su otto ore lavorative. Questa misura rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della prevenzione primaria nei luoghi di lavoro, in linea con le più recenti evidenze scientifiche sui rischi connessi anche a basse concentrazioni di fibre.

- Effettuare un'indagine preventiva: il datore di lavoro deve garantire un esame, da parte di un operatore qualificato in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, sulla presenza di materiali contenenti amianto prima di avviare interventi di demolizione, manutenzione o ristrutturazione in edifici o impianti costruiti prima dell'introduzione del divieto. Tale obbligo mira a garantire che le operazioni lavorative siano pianificate e condotte in condizioni di sicurezza, evitando ogni esposizione accidentale da parte dei lavoratori.

- Rimozione prioritaria dell'amianto: quando si esegue una valutazione dei rischi, i datori di lavoro dovranno considerare la rimozione totale dell'amianto come opzione preferibile rispetto a qualsiasi altra attività di manipolazione.

- Requisiti minimi per la formazione: sono state incluse anche disposizioni sulla formazione dei lavoratori, che dovrà essere obbligatoria, aggiornata e certificata al fine di conoscere i rischi legati all'amianto, le modalità corrette di intervento e i DPI da utilizzare. Inoltre, la formazione comprende le procedure di decontaminazione e le misure da adottare in caso di emergenza, oltre ad obblighi aggiuntivi specie per le aziende di rimozione dell'amianto. L'obiettivo è costruire una cultura della sicurezza che sia realmente operativa e interiorizzata da tutto il personale coinvolto.

- Obbligo di garantire DPI adattati individualmente, mediante controlli, con particolare attenzione alle apparecchiature respiratorie, in conformità con la direttiva 89/656/CEE relativa alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'attuale normativa nazionale, ai sensi dell'art. 251, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo n. 81/2008, prevede l'adozione di dispositivi di protezione individuale nei contesti di esposizione ad agenti pericolosi, senza tuttavia entrare nel dettaglio tecnico-operativo relativo ai DPI delle vie respiratorie e alla loro gestione. La protezione deve essere tale, da garantire all'utilizzatore in ogni caso, che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254.

Vi sono tre livelli di esposizione iniziale, misurata in fibre per litro come previsto dall'Art.253 del Decreto Legislativo n.81/2008:

Primo Livello: Inferiore a 100 f/L

Secondo Livello: Superiore od uguale a 100 f/L e inferiore a 6000 f/L

Terzo Livello: Superiore od uguale a 6000 f/L e inferiore a 25000 f/L

Le più recenti direttive europee in materia – attualmente in via di recepimento nell'ordinamento nazionale – prevedono l'introduzione di prescrizioni più stringenti, che gli Stati membri dovranno adottare entro dicembre 2025, con l'obiettivo di renderle pienamente obbligatorie a partire dal 2029.

Il presente progetto di legge definisce in modo puntuale i dispositivi di protezione individuale da impiegare e le modalità per la loro corretta gestione, includendo l'obbligo di una formazione specifica e di un addestramento pratico mirato. Tale disciplina intende rafforzare concretamente la tutela dei lavoratori esposti, offrendo al contempo un quadro normativo chiaro e inequivocabile di riferimento per le imprese operanti nei settori interessati. Il provvedimento produrrà inoltre un effetto positivo indiretto in termini di sensibilizzazione delle aziende che svolgono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici potenzialmente a rischio, spesso senza adottare adeguate misure di prevenzione per la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente. Questo beneficio sarà ulteriormente amplificato nel momento in cui anche il committente (appaltante) disporrà di strumenti normativi certi per verificare la conformità operativa dell'appaltatore, in particolare per quanto riguarda l'idoneità e l'effettivo utilizzo dei DPI prescritti.

La presente proposta legislativa si articola in tre distinti Titoli, ciascuno dei quali affronta aspetti specifici e complementari relativi alla protezione dei lavoratori esposti al rischio amianto, nonché alla regolamentazione dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), con particolare riferimento agli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

Il **TITOLO I** è dedicato alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all'amianto, e alla definizione delle procedure operative per la selezione, la manutenzione e il controllo dei DPI impiegati nelle attività che comportano tale rischio.

In particolare:

- **l'articolo 1** definisce le finalità della normativa e ne delimita il campo di applicazione;
- **l'articolo 2** illustra le disposizioni operative volte a garantire la sicurezza dei lavoratori;
- **l'articolo 3** introduce il principio di equivalenza, nonché una clausola di salvaguardia per l'adozione di misure tecniche o organizzative equivalenti, purché garantiscano lo stesso livello di protezione.

Il **TITOLO II** fornisce una guida tecnica alla scelta, all'uso, alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, nonché alla formazione e all'addestramento del personale chiamato a operare in contesti a rischio amianto.

Nel dettaglio:

- **l'articolo 4** funzioni delle ATS ai sensi della l.r. n. 17/03 e del Piano Regionale Amianto (PRAL);
- **l'articolo 5** approfondisce i criteri per la selezione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR);
- **l'articolo 6** tratta le modalità di collaudo, cura e manutenzione dei respiratori, al fine di garantirne l'efficienza e la sicurezza nel tempo;
- **l'articolo 7** prevede specifiche attività di addestramento per il personale, con l'obiettivo di assicurare una corretta conoscenza e un utilizzo consapevole dei dispositivi.

Il **TITOLO III** reca le disposizioni finali:

- **l'articolo 8** introduce una clausola di invarianza finanziaria, precisando che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **l'articolo 9** stabilisce le modalità e i tempi di entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnico-finanziaria

Il Progetto di legge è finalizzato a incrementare il livello di protezione e di sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto, in ottemperanza alle disposizioni emanate dall'UE, nonché alle previsioni contenute nella normativa nazionale.

In tal senso, il progetto di legge intende fornire indicazioni utili all'individuazione e scelta dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) maggiormente efficaci per la tutela della salute dei lavoratori.

Per tali motivi il progetto di legge non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

**TITOLO I - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE
ALL'AMIANTO E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA, LA
MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE UTILIZZATI DURANTE LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UN
RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.**

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. La presente legge indica le misure di protezione delle vie respiratorie da utilizzare nelle lavorazioni che comportano esposizione a silicati fibrosi, così come definiti dal comma 2 del presente articolo.
2. Il termine amianto designa i silicati fibrosi, così come definiti dall'Art. 247 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
3. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari delle strutture interessate, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
4. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal titolo IX capo III del Decreto Legislativo n.81/2008.
5. Il presente provvedimento integra quanto previsto dalla normativa nazionale al titolo IX capo III del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 2

(criteri per l'individuazione e l'uso di DPI)

1. In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti all'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori), così come previsto dall'Articolo 251 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo n.81/2008.
2. La scelta e la gestione dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie vengono effettuate in base ai criteri riportati nel Titolo II.
3. Regione Lombardia provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento presente in legge in relazione al progresso tecnologico.

Art. 3

(Clausola di Salvaguardia)

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, diversi da quelli di cui all'articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore.

TITOLO II - SCELTA, USO, MANUTENZIONE E FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEL PERSONALE SULL'IMPIEGO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Art. 4

(Funzioni delle ATS)

1. Ai sensi della lr. 29 settembre 2003 n. 17 e del Piano Regionale Amianto (PRAL) le ATS svolgono tutte le attività di prevenzione, tutela e controllo in relazione alla salute dei lavoratori esposti all'amianto.

Art. 5

(Scelta dell'apparecchio di protezione respiratoria - APVR)

1. Quando il livello di polvere è superiore alla soglia di cui all'articolo 254 del Decreto Legislativo n.81/2008, il lavoratore deve essere dotato a seconda della valutazione dei rischi di almeno un dispositivo tra i seguenti:
 - a) Polvere di primo livello:
 - una semimaschera filtrante FFP3 monouso (classificazione derivata dalla norma UNI EN 149:2009); o un respiratore filtrante con semimaschera o maschera a pieno facciale dotato di filtri P3 (classificazione dalla norma UNI EN 143:2021);
 - un respiratore a ventilazione motorizzata TM2P con semimaschera (classificazione dalla norma UNI EN 12942:2024);
 - un respiratore a ventilazione motorizzata TH3P con cappuccio o casco (classificazione dalla norma UNI EN 12942:2024);
 - un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale (classificazione derivata dalla norma UNI EN 12942:2024).

L'uso delle semimaschere filtranti monouso FFP3 è limitato agli interventi di cui esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDl) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249

commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ad una durata inferiore ai quindici minuti.

b) Polvere di secondo livello:

- un respiratore filtrante a ventilazione alimentata TM3P con maschera a pieno facciale (classificazione derivata dalla norma UNI EN 12942:2024) per garantire una sovrappressione permanente all'interno della maschera e una portata minima di 160 l/min;
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4 (definita e identificata secondo la norma UNI EN 14594:2018) che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile con alimentazione di aria compressa a pressione positiva con maschera a pieno facciale (definita e identificata secondo la norma UNI EN 14593-1:2018) che consenta, se necessario, di raggiungere una portata superiore a 300 l/min;

c) Polveri di terzo livello:

- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile di classe 4 (definita e identificata secondo la norma UNI EN 14594:2018) che garantisce una portata minima di 300 l/min, con maschera a pieno facciale;
- un respiratore isolante per l'alimentazione di aria respirabile a pressione positiva, con maschera a pieno facciale (definita e identificata in conformità alla norma UNI EN 14593-1:2018) per raggiungere una portata superiore a 300 l/min, se necessario;
- indumenti protettivi ventilati e a tenuta di particelle.

2. Le norme citate vanno considerate aggiornate con la legislazione nazionale vigente e con le edizioni delle norme UNI più recenti.

Art. 6

(Collaudo, cura e manutenzione dei respiratori)

1. Prima di ogni utilizzo e in conformità con le istruzioni del produttore, vengono effettuati i seguenti controlli di quanto segue:
 - un controllo delle condizioni generali;
 - un controllo del corretto funzionamento degli apparecchi di protezione respiratoria (APVR);
 - un test di adattabilità (fit-test) per verificare che il facciale sia montato correttamente dall'operatore come previsto dalla Norma UNI 11719:2018.

2. Dopo ogni utilizzo, i respiratori vengono decontaminati.
3. Gli APVR sono controllati sotto la responsabilità del datore di lavoro e in conformità con le istruzioni del produttore.
4. Viene inoltre effettuato un controllo delle condizioni generali, del corretto funzionamento e del mantenimento della conformità dell'APVR, in conformità con le istruzioni del produttore:
 - dopo qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o qualsiasi evento che possa alterarne l'efficacia;
 - e almeno ogni dodici mesi.
5. Le date e la frequenza di sostituzione dei filtri APVR sono iscritte nel registro del programma di protezione delle vie respiratorie, come indicato nella norma UNI 11719:2018.

Art. 7

(Addestramento)

1. Prima dell'utilizzo di un APVR deve essere svolto un addestramento specifico con i contenuti e le modalità previsti dalla UNI 11719:2018.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.